

**Regolamento
concernente il servizio di ispezione e consulenza
per l'economia lattiera**
(del 14 settembre 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002,
- l'Ordinanza federale concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL);

decreta:

Scopo

Art. 1 Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera (in seguito SICL).

Competenza

Art. 2 1L'esecuzione dell'Ordinanza federale concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito Dipartimento).
2Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.

Compiti

Art. 3 1Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e segnatamente dall'OQL.
2Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.

Commissione di vigilanza

Art. 4 1Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.
2La Commissione di vigilanza è responsabile dell'adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.
3La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.
4La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.

Obbligo di informare

Art. 5 1Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.
2Il SICL informa l'Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l'azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l'irregolarità denunciata.
3Il SICL informa l'Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi sanitari nell'effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizootie.

Finanziamento

Art. 6 Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l'ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell'anno precedente come pure dal preventivo dell'anno per cui si chiede il sussidio.

Tasse

Art. 7 1Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.

²Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.

³Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta previste dall'articolo 123 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.

Misure amministrative

Art. 8 In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall'OQL.

Ricorsi

Art. 9 ¹Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.

²Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all'Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni.

Abrogazione

Art. 10 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera del 16 settembre 1997.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU **2004**, 327.

¹ Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.